

(N. 2203)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALONE, PINTO Michele, DE GIUSEPPE,
DI LEMBO, D'AMELIO, FALLUCCHI e JERVOLINO RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1987

Modifica delle norme sulla dirigenza dei tribunali per i
minorenni e delle relative procure della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — La recente legge 10 ottobre 1986, n. 663, concernente « Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » ha modificato anche la struttura degli uffici di sorveglianza prevedendo, tra l'altro, che le funzioni di presidente dei tribunali costituiti in ciascun distretto di corte d'appello, per un totale quindi di venticinque unità, siano conferite a magistrati di cassazione (articolo 23, comma 1).

L'ampliamento, nella misura anzidetta, della dotazione organica dei magistrati di cassazione, nell'ambito della dotazione generale del ruolo organico della magistratura, offre l'opportunità di sottoporre all'esame delle Camere il problema della determinazione di altri uffici giudiziari, la cui titolarità deve essere attribuita ad un magistrato di cassazione, in quanto taluni uffici, certamente più importanti, ed altri, certamente non meno importanti di tutti o almeno di alcuni

dei tribunali di sorveglianza, hanno attualmente come titolare un magistrato di corte d'appello.

Infatti, in base all'ordinamento giudiziario vigente, la titolarità di tutti gli uffici di tribunale e di procura della Repubblica — e quindi anche di quelli per i minorenni — è attribuita a magistrati di corte d'appello tranne che per gli uffici di dodici grandi sedi, nei quali i posti di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica debbono essere coperti da magistrati di cassazione.

Peraltro, già in sede di discussione del disegno di legge n. 1365, presentato al Senato dal Ministro di grazia e giustizia il 25 marzo 1981, approvato il 3 novembre 1982, trasmesso alla Camera (atto n. 3749) il 12 novembre 1982 e decaduto per lo scioglimento delle Camere, la Commissione affari costituzionali del Senato, nell'esprimere parere favorevole, rilevava l'opportunità di estendere il provvedimento a tutti i tribunali delle città sedi di corte d'appello.

Il suggerimento della cennata Commissione induceva ad un esame approfondito della tematica con riferimento sia all'esigenza, già avvertita da vari anni, di ristrutturare gli organici almeno dei più importanti uffici giudiziari, sia all'opportunità, se non anche alla necessità, di aumentare, nell'ambito dell'attuale ruolo organico della magistratura, i posti di magistrato di cassazione (in quanto ciò consentirebbe l'attribuzione delle relative funzioni ad un maggior numero di magistrati che rivestono la cennata qualifica, e, tuttavia, per indisponibilità di posti, continuano ad esercitare le funzioni precedenti o quelle di giudice di tribunale), sia, infine, alle implicazioni delle sentenze n. 86 e n. 87 del 1982 della Corte costituzionale ed ai riflessi che l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario ai principi in esse enunciati avrà sull'organizzazione e sulla struttura degli uffici giudiziari.

Di particolare rilievo, al riguardo, è che la Corte anzidetta, pur avendo nettamente separate e distinte le funzioni di merito da quelle di legittimità, ha mitigato gli effetti di siffatto principio, riconoscendo la costituzionalità dell'esercizio di talune delle prime (presidente di sezione di corte d'appello, avvocato generale presso la corte d'appello) da parte di magistrati aventi le funzioni di legittimità e quindi la equiparazione tra le suindicate funzioni, con l'effetto di rendere possibile una migliore distribuzione ed utilizzazione del personale disponibile.

La affermata legittimità di detta equiparazione e quindi della presenza nei dodici tri-

bunali cui si è detto di magistrati di cassazione *pleno jure* nei posti di presidente di tribunale, procuratore della Repubblica e di consigliere istruttore consente, poi, di istituire, senza che possano sorgere dubbi di legittimità costituzionale, posti analoghi in altre sedi.

Su queste premesse si è predisposto il presente disegno di legge, che interde attribuire a magistrati di cassazione la dirigenza dei tribunali e delle procure per i minorenni situati nei capoluoghi di distretto.

Il criterio adottato è apparso, ancor più dopo l'attribuzione del posto di magistrato di cassazione ai tribunali di sorveglianza costituiti ai sensi della recente legge 10 ottobre 1986, n. 663, in ciascun distretto di corte d'appello, il più idoneo a garantire un'uniformità di valutazione degli uffici nei quali conferire la dirigenza a magistrati di cassazione.

Il numero dei posti di magistrato di cassazione che verrebbero portati in aumento con l'applicazione dei suddetti criteri è di 50, così ripartiti: 25 per i tribunali per i minorenni e 25 per le procure per i minorenni.

Il presente disegno di legge non importa alcun ulteriore onere di bilancio in quanto, a fronte dei 50 posti di nuova istituzione, vi sono poco meno di duemila magistrati che già godono del trattamento economico del magistrato di cassazione, ma sono ancora trattenuti nelle funzioni inferiori per incapienza della dotazione organica dei magistrati con l'anzidetta qualifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei tribunali per i minorenni e nelle relative procure della Repubblica le funzioni di presidente del tribunale e di procuratore della Repubblica sono conferite ad un magistrato di cassazione.